

**ATTENZIONE! QUESTA E' UN A TRADUZIONE  
NON UFFICIALE DEL DOCUMENTO OTTENUTA  
ATTRAVERSO TRADUZIONI AUTOMATICHE  
(GOOGLE & DEEPL). FARE RIFERIMENTO AL  
DOCUMENTO UFFICIALE PER OGNI EVENIENZA**

**Regolamento sulla sicurezza della navigazione marittima nelle acque interne e nel mare territoriale della Repubblica di Croazia e sulle modalità e condizioni di sorveglianza e gestione del traffico marittimo**

TERZA PARTE

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE NELLE ACQUE MARINE INTERNE E NEL MARE  
TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Applicazione

Articolo 44

Al fine di evitare collisioni in mare nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica di Croazia, le imbarcazioni devono agire secondo le disposizioni della presente parte dell'ordinanza.

CAPO I.

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Definizioni

Articolo 45

I termini e le espressioni utilizzati nella presente parte dell'Ordinanza hanno il seguente significato:

1. per lunghezza dell'imbarcazione dell'oggetto si intende la lunghezza dello scafo
2. per spazio perforato si intende la superficie delimitata da un cerchio il cui raggio è pari alla somma della lunghezza della proiezione orizzontale della catena di scarico rilasciata e della lunghezza della nave
3. l'ancoraggio del porto fa parte delle acque marine ed è segnalato nelle pubblicazioni ufficiali e nelle carte marittime
4. l'ancoraggio nautico fa parte delle acque marine attrezzate con dispositivi di ancoraggio ed è utilizzato economicamente attraverso una concessione
5. L'ancoraggio naturale non protetto è una parte delle acque marine con caratteristiche naturali completamente conservate che non sono attrezzate con infrastrutture, è utilizzato per l'ancoraggio occasionale durante un periodo di tranquillità e non è segnalato nelle pubblicazioni ufficiali e nelle mappe marittime.

6. un'imbarcazione personale è un mezzo, un dispositivo o un apparecchio destinato al movimento sul mare, sotto il mare e in mare, indipendentemente dal tipo di propulsione, per il quale non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro navale (lattina, kayak, gondola, pedalò, tavola a remi, tavola a vela, tavola da equitazione acquatica, tavola da kit surf, tavola a vela elettrica, tavola a vela elettrica, ecc.
7. per navigazione si intende che l'imbarcazione non è ancorata o ormeggiata lungo la costa o incagliata
8. una località balneare naturale è uno stabilimento balneare che è stato dichiarato e contrassegnato nel piano territoriale dell'unità di autogoverno locale come spiaggia marina naturale
9. L'ormeggio lungo la costa è il modo di legare l'imbarcazione che viene ormeggiata lungo la costa e ancorata con una o due ancore.
10. un peschereccio è un'imbarcazione a spinta meccanica, destinata e attrezzata per la cattura di pesci e altri esseri viventi dal mare o dal fondo marino, per mezzo di reti, vincoli, sciabiche (freni) o altri accessi di pesca che limitano la possibilità di manovra, la cui lunghezza è superiore a 15 metri
11. Per imbarcazione da pesca si intende un'imbarcazione, indipendentemente dal tipo di propulsione, destinata e attrezzata per la cattura di pesci e altri esseri viventi dal mare o dal fondo marino, per mezzo di reti, vincoli, sciabiche (freni) o altri attrezzi da pesca che limitano la possibilità di manovra, la cui lunghezza è superiore a 2,5 metri e inferiore o uguale a 15 metri.
12. la spiaggia ristrutturata è un'area balneare, infrastrutturata e terrestre, direttamente collegata al mare e, sul lato mare, racchiusa da una diga psicologica
13. Un ancoraggio naturale protetto è una parte delle acque marine con caratteristiche naturali completamente conservate, non attrezzata con infrastrutture, utilizzata per l'ancoraggio sicuro e segnalata nelle pubblicazioni ufficiali e nelle carte marittime.

## Navigazione agli ingressi dei porti

### Articolo 46

- (1) Le imbarcazioni di lunghezza pari o inferiore a 20 metri, indipendentemente dal tipo di propulsione, sono obbligate a navigare, entrare e navigare nei porti, agli ingressi dei porti in un semicerchio di un miglio nautico, contando dall'ingresso del porto, se alcune parti delle acque marine interne non sono altrimenti specificate da regolamenti speciali, essere rimosse da volte più grandi corsi d'acqua.
- (2) Nelle zone di acque marine interne di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le navi che entrano nel porto o nel fiume non devono interferire con le manovre delle navi che escono dal porto o dal fiume.
- (3) Se le navi che godono di un vantaggio nelle manovre ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, mantengono le altre navi che non si conformano a tali disposizioni, esse devono essere avvisate di ciò con almeno cinque segnali sonori brevi e ad alta velocità.

## Pesca e uso delle luci

### Articolo 47

- (1) I pescherecci e le imbarcazioni da pesca non possono pescare nei porti e nelle aree di accesso ai porti.
- (2) I pescherecci e le imbarcazioni da pesca con pescatori possono utilizzare solo luci protette, in modo che le loro luci non interferiscano con la buona e libera visibilità delle altre imbarcazioni.
- (3) Se i pescherecci o le imbarcazioni da pesca interferiscono con la visibilità delle loro luci per le altre imbarcazioni, devono, il giorno, il segnale della nave, che consiste in un suono lungo di un fischietto, spegnere o riparare le loro luci il giorno.
- (4) La capitaneria competente può, per motivi di sicurezza della navigazione, imporre un divieto o una restrizione di pesca in una determinata zona.

## Navigazione, varo e traino di imbarcazioni

### Articolo 48

- (1) Le strutture navali devono navigare ad una velocità tale che le onde causate dal viaggio non mettano in pericolo e non danneggino altri oggetti marittimi sulla costa o in mare e le strutture infrastrutturali costiere.
- (2) Le operazioni di varo e di estrazione delle imbarcazioni sono consentite nei porti, nelle aree attrezzate a tale scopo.
- (3) In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità portuale può autorizzare il varo e l'estrazione di navi al di fuori del porto secondo le modalità e le condizioni previste da tale approvazione.

## Navigazione in barca e spiaggia

### Articolo 49

- (1) Durante la navigazione nelle acque interne e nel mare territoriale della Repubblica di Croazia, le strutture navigabili e gli idrovolanti non devono essere avvicinati alla costa, vale a dire:
  - 30 metri di lunghezza e oltre e gli idrovolanti a una distanza inferiore a 300 metri;
  - imbarcazioni di lunghezza pari o superiore a 15 metri e a meno di 30 metri da meno di 150 metri;
  - imbarcazioni di lunghezza inferiore a 15 metri a una distanza inferiore a 50 metri.
- (2) In via eccezionale, le navi e gli idrovolanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono navigare anche a distanze minori dalla costa, allo scopo di entrare in porto o salpare dal porto, ancorare o attraccare lungo la costa o se la configurazione della strada navigabile lo richiede, ma sono obbligati a ridurre la velocità in misura tale da poter effettuare facilmente e rapidamente una manovra di svolta e di arresto.
- (3) Le stabilimenti balneari non devono essere avvicinati alla recinzione dell'area di balneazione paesaggistica, vale a dire:
  - imbarcazioni di 30 metri di lunghezza o più grandi e idrovolanti a una distanza inferiore a 300 metri

- imbarcazioni di lunghezza pari o superiore a 15 metri e inferiore a 30 metri a una distanza inferiore a 100 metri

- imbarcazioni di lunghezza inferiore a 15 metri a una distanza inferiore a 50 metri.

(4) Le imbarcazioni personali possono navigare a tempo indeterminato dall'alba al tramonto, in un'area fino a 300 metri dalla costa, tranne che nell'area della zona balneare protetta.

(5) In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, nell'area della zona di balneazione ben curata è consentito l'uso di pedalò e tavole a remi.

(6) In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le navi da passeggeri non possono operare a una distanza inferiore a 50 metri dalla costa.

(7) In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le imbarcazioni personali possono navigare in modo indipendente o organizzato e a una distanza superiore a 300 metri dalla costa, se l'organizzatore, il locatore o il titolare di tali attività garantisce la scorta da parte di un'adeguata struttura galleggiante a motore.

(8) Le navi e le imbarcazioni personali devono navigare in qualsiasi momento in modo tale che i loro viaggi e le loro operazioni non rappresentino un pericolo per le vite umane, le proprietà, le coste, l'ambiente marino e la sicurezza della navigazione di altre imbarcazioni e imbarcazioni personali, in conformità alle circostanze e alle condizioni prevalenti e ai vincoli spaziali e di altro tipo.

(9) Un'imbarcazione appartenente a un'altra struttura marittima e registrata o contrassegnata come parte dell'equipaggiamento dell'edificio domestico può essere utilizzata in un'area fino a 500 metri dall'edificio marittimo a cui appartiene, tranne quando trasporta persone e cose dall'edificio marittimo al luogo di ormeggio più vicino o tra l'ancoraggio e il porto a cui appartiene l'ancoraggio.

(10) Un'imbarcazione che si trova su un'altra struttura marittima ed è iscritta nel registro navale, allo scopo di svolgere lavori, sport o tempo libero, può navigare senza restrizioni in conformità con la zona di navigazione approvata.

(11) I sottomarini e gli altri mezzi di trasporto subacquei di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo applicano le modalità e le condizioni di navigazione previste dal Codice marittimo.

(12) I natanti e le imbarcazioni personali non devono navigare a una distanza inferiore a 50 metri dalla marcatura d'immersione prescritta, ad eccezione dell'imbarcazione che accompagna il subacqueo.

(13) Le imbarcazioni e le navi passeggeri non devono essere legate a strutture di sicurezza per la navigazione, dispositivi e mezzi non destinati all'ormeggio o alla circolazione.

Restrizioni ed esenzioni alla navigazione

Articolo 50

(1) In un'area fino a 300 m dalla costa, nei canali stretti, in prossimità dei porti e degli ancoraggi, tutte le imbarcazioni sono tenute a navigare con particolare attenzione a una velocità non superiore a 8 nodi, in modo da non mettere in pericolo gli altri partecipanti alla navigazione.

(2) Le imbarcazioni a motore e le imbarcazioni a getto (scooter, jet ski, imbarcazioni con airbag, ecc.) possono navigare con galleggiamento idrodinamico, cioè glisler solo a una distanza superiore a 300 metri dalla riva, in un'area in cui non è vietato navigare con semina idrodinamica (glier).

(3) L'ufficio del comandante competente può imporre eccezionalmente un limite di velocità per determinate aree oltre i limiti di velocità generali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(4) Le aree di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono pubblicate nelle carte nautiche e nelle pubblicazioni marittime ufficiali e sul sito web del Ministero.

(5) In via eccezionale, sulle superfici per l'atterraggio e il decollo dell'idrovolante, durante l'atterraggio e il decollo, le disposizioni della presente ordinanza sui limiti di velocità generali delle imbarcazioni non si applicano all'idrovolante.

(6) Le disposizioni della presente ordinanza sui limiti generali di velocità delle navi e dei battelli non si applicano alle navi e ai battelli pubblici durante l'esecuzione di operazioni nell'ambito della portata del battello, fatto salvo l'uso di speciali segnali acustici e luminosi.

(7) In via eccezionale, le imbarcazioni che effettuano traffico pubblico marittimo di linea costiero possono, nei canali stretti e negli accosti al porto, navigare a velocità superiori a quelle prescritte dalla presente Ordinanza, se necessario e indispensabile per garantire la manovrabilità da parte di un oggetto navigabile, ma sono in ogni caso obbligate a navigare con particolare attenzione e a velocità di sicurezza adeguate alle condizioni prevalenti in modo tale che la navigazione e le azioni non rappresentino un pericolo per la vita umana.

(8) L'autorizzazione alla navigazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo è rilasciata dall'autorità portuale competente, sulla base della richiesta dell'armatore.

#### Atterraggio e partenza dell'idrovolante

##### Articolo 51

(1) Gli idrovolanti che effettuano trasporto aereo commerciale possono esclusivamente atterrare o decollare dalla superficie di atterraggio e decollo dell'idrovolante situata a una distanza non inferiore a 300 metri dalla costa, salvo casi di forza maggiore.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, gli idrovolanti gestiti dal trasporto aereo commerciale possono atterrare o decollare dall'area di atterraggio e decollo dell'idrovolante situata a una distanza non inferiore a 150 metri dalla costa, se questa è situata in conformità con la destinazione d'uso del locale in base a norme speciali e con l'approvazione dell'ufficio del comandante.

(3) Gli idrovolanti che non effettuano trasporto aereo commerciale possono esclusivamente atterrare o decollare su una superficie marina a una distanza non inferiore a 300 metri dalla costa, oppure atterrare e decollare dalla terraferma dell'idrovolante di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(4) L'idrovolante di cui al paragrafo 3 del presente articolo deve comunicare il luogo e l'ora prevista per il decollo o l'atterraggio ai servizi VTS e alla capitaneria competente non più tardi di 30 minuti prima del decollo sul canale radio VHF di settore.

(5) L'atterraggio e il decollo dell'idrovolante sono consentiti solo di giorno in condizioni meteorologiche visive.

## Area di atterraggio e partenza dell'idrovolante

### Articolo 52

- (1) Sulle superfici di terra e di decollo dell'idrovolante, tutti i partecipanti al trasporto marittimo sono tenuti a muoversi con maggiore cautela.
- (2) Tutti i natanti, gli yacht e le imbarcazioni con o senza mezzi meccanici devono essere rimossi dalla superficie di atterraggio e di decollo dell'idrovolante al più tardi 30 minuti prima dell'atterraggio e del decollo dell'idrovolante, e agire in conformità alle istruzioni dell'operatore dell'aerodromo sull'acqua che è autorizzato a fornire adeguate misure di sicurezza e di protezione in base a regolamenti speciali.
- (3) Il comandante dell'idrovolante deve eseguire la manovra di atterraggio o di decollo dopo aver accertato che la zona di atterraggio e di decollo dell'idrovolante è libera da tutti i partecipanti al traffico marittimo.
- (4) Il comandante dell'idrovolante ha la responsabilità del comandante dell'edificio ferroviario durante la navigazione o le manovre sul canale navigabile.
- (5) La superficie per l'atterraggio e il decollo dell'idrovolante deve essere contrassegnata con marcature conformi alle norme speciali.
- (6) Le aree di atterraggio e di decollo dell'idrovolante devono essere pubblicate nelle carte nautiche e nelle pubblicazioni marittime ufficiali.

## Ancoraggio e ormeggio lungo la costa

### Articolo 53

- (1) Quando sceglie un punto di ancoraggio o di ormeggio lungo la costa, la persona che gestisce un'imbarcazione deve tenere conto dei luoghi in cui l'ancoraggio o l'ormeggio sono vietati e delle altre strutture per imbarcazioni ancorate o ormeggiate.
- (2) La persona che gestisce l'imbarcazione deve, durante la navigazione, l'attracco, l'ormeggio e l'ancoraggio dell'imbarcazione, agire in modo tale da non mettere in pericolo vite umane e da non inquinare il mare, e non causare danni alla propria o ad altri oggetti marittimi per collisione, impatto o incaglio.
- (3) La capitaneria competente può vietare o limitare l'ancoraggio e l'ormeggio lungo la costa in una determinata zona per tutte le imbarcazioni o per singole imbarcazioni, a seconda della lunghezza dell'imbarcazione e/o dell'organizzazione spazio-temporale del traffico.
- (4) Le aree in cui l'ancoraggio e l'ormeggio sono vietati o limitati lungo la costa di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono pubblicate nelle carte e nelle pubblicazioni ufficiali della navigazione marittima e sul sito web del Ministero.
- (5) Gli oggetti delle imbarcazioni devono ancorare o essere ormeggiati lungo la costa in modo tale che tale azione non rappresenti un pericolo per le vite umane, la proprietà, la costa, l'ambiente marino e la sicurezza della navigazione delle altre imbarcazioni e dei natanti personali, in conformità alle circostanze prevalenti e alla situazione e ai vincoli spaziali e di altro tipo.
- (6) I musci e le catene delle ancore delle navi devono essere adeguatamente segnalati e non devono interferire con la navigazione di altre navi e della nave.

(7) È vietato ormeggiare gli oggetti delle imbarcazioni lungo la costa in modo tale che qualsiasi parte di essi o parte di essi si trovi a una distanza di 50 o più metri dalla costa.

(8) È vietato ormeggiare gli oggetti delle imbarcazioni in modo tale da danneggiare la vegetazione sulla costa.

(9) L'ancoraggio è vietato:

1. nelle acque in cui il divieto di associazione è segnalato nelle pubblicazioni ufficiali e nelle carte marittime

2. nelle acque in cui l'autorità portuale ha vietato o limitato l'ancoraggio

3. in prossimità di cavi, condutture e scarichi subacquei, in modo tale che il raggio del reticolo non trovi in nessun momento la nave sopra di essi

4. in modo tale che il raggio dell'area dell'arco si trovi in qualsiasi momento a meno di 50 metri dalla recinzione della zona balneare paesaggisticamente protetta

5. a una distanza inferiore a 150 metri dalla riva dell'area di balneazione naturale.

(10) È vietato l'ormeggio lungo la costa:

1. nelle acque di un'area balneare naturale e paesaggisticamente protetta

2. nel punto in cui il cavo sottomarino, la condotta e lo scarico entrano in mare.

Segnali di pericolo

Articolo 54

È vietato agli oggetti marittimi o terrestri dare in qualsiasi modo (radio, visivo o acustico) falsi segnali di pericolo, messaggi di pericolo, urgenza o sicurezza, così come falsi segni di identificazione.